

GL 0HUFROHGu PDJJLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
34	Il Sole 24 Ore	22/05/2024	<i>Il cappotto termico serve a tutti anche ai negozi con ampie vetrine (F.Pironti)</i>	3
Rubrica Rischio sismico e idrogeologico				
1	Il Sole 24 Ore	22/05/2024	<i>Campi Flegrei, il piano non basta (V.Viola)</i>	4
Rubrica Sicurezza				
30	Italia Oggi	22/05/2024	<i>Trattato da giornalista chiunque posta sui social (A.Ciccio Messina)</i>	6
Rubrica Ambiente				
38	Italia Oggi	22/05/2024	<i>Parcheggi a uso pubblico con placet paesaggistico (G.Ambrosoli)</i>	7
Rubrica Politica				
1	Il Sole 24 Ore	22/05/2024	<i>Int. a G.Conte: "Transizione 5.0, Il Governo fa perdere tempo alle imprese" (E.Patta)</i>	8
Rubrica UE				
17	Il Sole 24 Ore	22/05/2024	<i>Da Ispra una guida per la finanza sostenibile (G.Dragoni)</i>	11

Il cappotto termico serve a tutti anche ai negozi con ampie vetrine

Lavori edilizi

L'opera di riqualificazione energetica non esclude i locali terranei

Non può ritenersi una spesa voluttuaria suscettibile di uso separato

Fulvio Pironti

Il cappotto termico sulle mura perimetrali dell'edificio, essendo finalizzato al miglioramento energetico, rientra nelle opere che avvantaggiano tutte le proprietà esclusive, inclusi i negozi al pianterreno. La delibera che approvi il riparto di questi lavori trova applicazione nell'articolo 1123, comma 1 del Codice civile per il quale le spese sono sostenute da tutti i

condòmini in ragione delle carature millesimali. Lo precisa la Corte di appello di Venezia nella sentenza 858 del 3 maggio 2024.


A originare la pronuncia l'opposizione di un condomino proprietario di locali commerciali al pianterreno che contestava la delibera con la quale era stato approvato il consuntivo per l'installazione del cappotto termico deducendo che i negozi al pianterreno non ricevevano, in quanto delimitati da ampie vetrine, alcun beneficio dall'opera. A suo avviso perciò la delibera doveva ritenersi nulla perché presa senza assenso totalitario e in spregio dei criteri dettati dall'articolo 1123, comma 2 del Codice civile. Soccombente in primo grado, il condomino presentava ricorso in appello ribadendo che non è possibile ravvisare in favore dei negozi al pianterreno alcuna utilità derivante dall'isolamento termico. La Corte veneziana non concorda ed è interessante quanto precisato. Richiamando un precedente del Supremo collegio (Cassazione 10371/2021) si ribadisce che la realiz-

zazione di un cappotto termico oltre a non rientrare fra le innovazioni voluttuarie o gravose, non configura una cosa destinata a servire i condòmini in misura diversa o solo una parte del fabbricato. In quanto finalizzata alla coibentazione dell'edificio e all'efficientamento energetico, ricade nell'ambito delle opere destinate al vantaggio collettivo, inclusi i locali terranei. Ne consegue che, quando la sua realizzazione viene deliberata dall'assemblea, andrà applicato l'articolo 1123, comma 1 del Codice civile per il quale le spese sono sostenute da tutti i condòmini in misura proporzionale al valore delle proprietà.

Essendo volto all'efficientamento energetico, il cappotto termico non può ritenersi suscettibile di uso separato, dunque non è destinato all'utilità o al servizio esclusivo dei proprietari di unità immobiliari nella parte non terranea dello stabile. I pannelli coibentanti ancorati sui muri esterni proteggono lo stabile dagli agenti termici sicché l'opera va compresa fra quelle destinate al vantaggio collettivo.



Il costo dell'intervento deve essere ripartito in misura proporzionale al valore delle proprietà



159329

Campi Flegrei, il piano non basta

Eventi sismici

Il piano per il rischio sismico nella zona dei Campi Flegrei, operativo dall'ottobre scorso con l'approvazione del decreto legge 140/2023, non sembra essere all'altezza della situazione: l'ingorgo di auto che si è formato l'altro ieri notte nelle città

colpite dal sisma ha messo in evidenza l'insufficienza delle vie di fuga. Per questo il vertice interministeriale che si svolgerà oggi sul tema a Palazzo Chigi potrebbe prevedere ulteriori interventi.

Bufacchi, Monaci, Viola — a pag. 6

Campi Flegrei, ora c'è il piano ma restano poche le vie di fuga

Bradismo. Vertice oggi a Chigi con la Meloni. Approvato il dispositivo di emergenza antisismica. I comuni chiedono il sisma bonus per i danni

Vera Viola

Sarà dedicato alla ripresa del bradismo nei Campi Flegrei il vertice interministeriale che oggi sarà presieduto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Lo ha annunciato il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, sottolineando che sul tavolo ci saranno «eventuali ulteriori interventi da parte del governo, dopo quelli già promossi e in corso di attuazione con il decreto legge dell'ottobre scorso».

È di ottobre 2023 infatti una serie di provvedimenti e anche il Piano per far fronte al rischio sismico e al sollevamento del suolo nella zona dei Campi Flegrei. È il «Piano operativo di emergenza», previsto dall'articolo 4 del dl 140 del 12 ottobre 2023, diventato legge a gennaio. E questa è una importante novità poiché fino a ottobre scorso esisteva solo un Piano per l'emergenza vulcanica, ma eruzioni non se ne verificano da molti anni, mentre i terremoti sono all'ordine del giorno.

Alla prova dei fatti, però, per quanto riguarda la reazione dei cittadini e l'utilizzo delle vie di fuga, il Piano non

ha funzionato bene se l'altro ieri notte nelle città colpite dal sisma, e in primis a Pozzuoli si è formato un ingorgo di auto con cui i cittadini delle aree più vicine all'epicentro, individuato nei pressi della Solfatara, cercavano di allontanarsi. «Le strade disponibili per spostamenti in massa durante l'emergenza sono poche e le tutele di un territorio di pregio ambientale e monumentale impediscono la costruzione di altre vie di fuga», dice l'assessore al governo del territorio del comune di Pozzuoli, Giacomo Bandiera. In questi giorni, a Pozzuoli, via Fasano sulla fascia costiera è chiusa al traffico per lavori di posa della fibra ottica. «Ma anche questi interventi devono andare avanti — dice l'assessore puteolano — convivere con il rischio è anche questo». In compenso è stato riaperto un tunnel tra zona alta e porto chiuso da anni.

Una eccessiva urbanizzazione, il fatto che il 20% delle abitazioni nella zona rossa sia abusivo, un patrimonio immobiliare non messo in sicurezza antisismica rendono complessa qualsiasi soluzione. «Le vie di fuga devono essere libere: è ciò che stiamo assicurando», ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari. «Chieste le vie di fuga

da quarant'anni — dice il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi — ora individuate le priorità». Il Piano c'è e deve essere reso attuabile. Prima di tutto con più informazioni ai cittadini. Il Piano individua come area a rischio i due terzi del territorio di Pozzuoli, il litorale di Bacoli e la fascia costiera a occidente nel Comune di Napoli, e considera tre scenari. Per lo più individua aree di attesa considerate sicure. Solo nel caso in cui scatti il terzo livello di allerta si prevedono evacuazioni e trasferimenti in massa. La zona di emergenza bradisismica interessa una popolazione di 84.961 abitanti suddivisi tra i 9.933 nel comune di Bacoli, i 30.389 tra i quartieri napoletani di Bagnoli, Soccavo, Agnano, Pianura, Fuorigrotta e Posillipo e i 44.639 nel comune di Pozzuoli. È un patrimonio edilizio da controllare pari a 15.516 edifici. Su questa porzione di territorio, in base al decreto-legge «Campi Flegrei» del governo, sono partite le verifiche su edifici pubblici e privati con un budget di 3,5 milioni. Per la ristrutturazione di quelli pubblici ci sono poi 30 milioni circa, mentre per quelli privati non è stato stanziato nemmeno un euro. I primi cittadini hanno avanzato la richiesta di una de-

roga per introdurre un sisma bonus con sconto in fattura e cessione del credito. Ora si aspettano risposte in tal senso e si spera che possano arrivare oggi stesso dal consiglio dei ministri. Intanto, le verifiche vanno

avanti. Per avere un quadro effettivo delle esigenze si stima che servano altri sette mesi di lavoro a Pozzuoli, due a Napoli. Ma di fronte alla recrudescenza di questi giorni si vorrebbe imprimere un'accelerazione, for-

mando altre squadre di tecnici da impiegare stabilmente nelle verifiche delle strutture. Anche questo è necessario perché la popolazione possa convivere con il bradisismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il piano di emergenza è legge da gennaio 2024. Il Prefetto di Napoli: «Le vie di fuga devono essere libere»

700

GLI INTERVENTI URGENTI


L'Autorità di bacino del Centro Italia ha redatto una lista di primi interventi urgenti, quelli da realizzare nel giro di un anno: sono circa 700, per

un valore complessivo di 500 milioni. La lista verrà consegnata entro il 31 maggio alla cabina di regia del Mit, che la approverà entro il 30 giugno



ANSA

Dopo le scosse di terremoto. Scuole chiuse per tre giorni a Pozzuoli e tante famiglie sfollate



159329

Trattato da giornalista chiunque posta sui social

Chiunque posta sui social network va trattato come un giornalista: deve rispettare l'essenzialità delle notizie e non pubblicare foto o testi lesivi della dignità delle persone malate. Altrimenti viola la privacy e le regole deontologiche dell'attività giornalistica. Come è capitato a una signora, ufficialmente ammonita dal Garante (provvedimento n. 206 dell'11/4/2024), per avere pubblicato, sui profili social Facebook e Instagram, post e immagini relativi alla figlia, rimasta paralizzata a causa dell'aggressione dell'ex fidanzato. Il Garante ha basato il suo formale rimprovero sul fatto che le immagini diffuse in rete mostravano, senza alcun oscuramento, la giovane con i capelli rasati o distesa sulla sedia a rotelle con la bocca semi aperta. Per il Garante i post e le immagini hanno violato i principi di essenzialità dell'informazione (articolo 137, comma 3, del Codice della privacy e articolo 6 delle Regole deontologiche per il giornalismo, approvate con provvedimento del Garante della privacy n. 491 del 29/11/2018) e l'obbligo di rispettare la dignità delle persone malate, specie nel caso di malattie gravi o terminali (articolo 10 delle regole deontologiche). Queste prescrizioni, afferma il Garante, vanno osservate, anche se lo scopo dell'autore del post è denunciare la qualità di vita o problemi di assistenza della persona malata. La pronuncia in esame affronta il delicato tema dell'ambito di applicazione delle disposizioni, comprese le sanzioni, relative alla privacy per il giornalismo. Secondo il Garante anche la diffusione dei post sui social da parte di una persona fisica (anche se non è giornalista o pubblicista) va trattata come attività giornalistica, considerato che l'articolo 139 del codice della privacy comprende nell'attività giornalistica il trattamento finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli e altre manifestazioni del pensiero. La tesi non è unanimemente accettata, essendoci pronunce difformi (si veda sentenza del Tribunale di Messina, sezione I civile, n. 995 del 17/4/2024, commentata su ItaliaOggi del 30/4/2024). Peraltro, l'orientamento del Garante deve mettere sul chi va là tutti coloro che postano su Internet, considerato che sono considerati responsabili come i giornalisti e non possono fare affidamento sul fatto che i post sono diffusi per scopi esclusivamente personali. Tuttavia, non va trascurato che i post caricati dai privati, anche quando non si applicano le norme sul giornalismo, possono essere sanzionati per violazione della privacy, se eccedono lo scopo esclusivamente personale (articolo 2 regolamento Ue n. 2016/679). Alla signora protagonista della vicenda, anzi, tutto sommato è andata bene visto che non ha ricevuto una sanzione pecuniaria: il Garante ha considerato la sua buona fede consistita nell'intento di riportare attenzione mediatica sulla condizione della figlia. Post, libri e altre pubblicazioni, anche su Internet, se non violano le citate regole deontologiche, sono, invece, lecite manifestazioni del pensiero.

Antonio Ciccio Messina

© Riproduzione riservata



Parcheggi a uso pubblico con placet paesaggistico

Parcheggi a uso pubblico con autorizzazione paesaggistica. Le «aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo» previste dalla disposizione regionale non sono riconducibili, in quanto tali, agli interventi e alle opere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, poiché l'occupazione temporanea di suolo ivi prevista deve essere realizzata per lo svolgimento di «manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci», mentre le aree di parcheggio di cui si discute non sono destinate a tali specifiche finalità. Pertanto dette disposizioni sono incostituzionali. Lo afferma la sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 10 maggio 2024. Il giudizio riguardava l'art. 4 della legge reg. Puglia 19/2023 che prevede che le «aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo» possano essere comprese tra le gli interventi di edilizia libera e eseguibili «senza alcun titolo abilitativo» (fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali). Il tema posto dalla legge 19/2023 non è nuovo ed è stato già trattato in passato. Infatti, è accaduto che alcune leggi regionali prevedessero l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA regionale i progetti di impianti eolici con potenza complessiva nominale superiore a 1 MW e di impianti per conversione fotovoltaica. Anche in questo caso la Corte ne ha dichiarato l'illegittimità, alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia. Infatti, nel caso dei parcheggi come in quello degli impianti eolici, sussiste la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, co. 2, lett. s), Cost.. Non spetta alla regione decidere quali siano i presupposti e le condizioni che determinano l'esclusione dalle verifiche d'impatto ambientale. La Corte conclude che «Simili interventi, infatti, alterano il punto di equilibrio fissato dallo Stato tra l'esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la speciale tutela che deve essere riservata al bene ambiente, d'altro lato. Punto di equilibrio che corrisponde anche a uno standard di tutela dell'ambiente, in quanto tale non derogabile da parte delle legislazioni regionali.»

Giorgio Ambrosoli

↳ Riproduzione riservata



